



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 340 del 16/04/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 del 19/04/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale n° **15/2019** a favore della Ditta **Terrenostre snc di La Fauci Francesco & C.** per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per la preparazione di prelaborati per la produzione di laterizi, svolta nello stabilimento sito in Torrente Macria del Comune di Valdina (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA	l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. in delega alla CCIAA di Messina con nota protocollo n° 11369 del 31.05.2018 e successiva integrazione protocollo n° 12832 del 14.06.2018, assunte al protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai n° 19731/18 del 31.05.2018 e n° 21314/18 del 14.06.2018, da parte della Ditta TERRENOSTRE s.n.c. di La Fauci Francesco & C. volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per la preparazione di prelaborati per la produzione di laterizi, svolta nello stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME);
VISTA	il verbale n° 12cds della Conferenza dei servizi del 05.07.2018, convocata da questa Direzione, durante la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali e viene acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'UTA di Messina, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.1) e viene richiesta alla ditta una relazione sulle acque di dilavamento dei piazzali e la produzione della scheda C sulle emissioni diffuse;
VISTO	il verbale di sopralluogo svolto da Funzionari di questa Direzione presso lo stabilimento in data 20.07.2018 registrato in data 07.08.2018 al n° 150 durante il quale venivano rilevate alcune criticità e richieste delle integrazioni;
VISTE	le integrazioni documentali inoltrate dalla Ditta tramite SUAP con nota n° 21143 del 08.10.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 34285/18 e con nota n° 1247 del 18.01.2019, protocollo n° 1734/19 del 21.01.2019;
VISTO	il provvedimento di iscrizione n° 2 del 13.02.2019 al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);
VISTO	il parere di competenza con prescrizioni rilasciato dall'Area Tecnica del Comune di Valdina trasmesso con nota protocollo n° 3162 del 10.04.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12230/19 del 11.04.2019, che fa parte integrante del presente atto e si allega (All. 3);
VISTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
PRESO ATTO	l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta TERRENOSTRE s.n.c. di La Fauci Francesco & C.** ai sensi del comma 1 lett. e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per la preparazione di prelaborati per la produzione di laterizi, svolta nello stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo descritte nella relazione allegata all'istanza all'interno del capannone (bagnatura del materiale, macinazione e miscelazione);

Art. 2) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel parere dell'UTA di Messina (All. 1) e cioè:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (Copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- realizzare, entro due mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto per il convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali all'interno di una vasca a tenuta stagna di circa 1 mc e di una seconda vasca da 0.5 mc dotata di elettropompa che raccoglierà le acque eccedenti che verranno immesse nel ciclo produttivo. Tale realizzazione sarà oggetto di relazione finale a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 3) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al

registro provinciale dei recuperatori rifiuti al n° 02/19 rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 2), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio tecnico (All. 3) e cioè garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dell'opificio industriale e rispettare le norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto di cui alla L. R. n° 10 del 29.04.2014.

Art. 6) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art. 7) Il gestore dovrà trasmettere a questo Ente i risultati della caratterizzazione delle terre analizzate dai laboratori ARPA per la qualificazione come materia prima seconda necessaria per l'immissione nel ciclo produttivo, come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 8) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 10) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 11) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 12) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 13) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 14) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Valdina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Tecnico del Comune di Valdina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME).

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta TERRENOSTRE s.n.c. di La Fauci Francesco & C.** ai sensi del comma 1 lett. e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per la preparazione di prelavatori per la produzione di laterizi, svolta nello stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo descritte nella relazione allegata all'istanza all'interno del capannone (bagnatura del materiale, macinazione e miscelazione);

Art. 2) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel parere dell'UTA di Messina (All. 1) e cioè:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (Copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;

- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- realizzare, entro due mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto per il convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali all'interno di una vasca a tenuta stagna di circa 1 mc e di una seconda vasca da 0.5 mc dotata di elettropompa che raccoglierà le acque eccedenti che verranno immesse nel ciclo produttivo. Tale realizzazione sarà oggetto di relazione finale a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 3) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti al n° 02/19 rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 2), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio tecnico (All. 3) e cioè garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dell'opificio industriale e rispettare le norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto di cui alla L. R. n° 10 del 29.04.2014.

Art. 6) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art.7) Il gestore dovrà trasmettere a questo Ente i risultati della caratterizzazione delle terre analizzate dai laboratori ARPA per la qualificazione come materia prima seconda necessaria per l'immissione nel ciclo produttivo, come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 8) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 10) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 11) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 12) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 13) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 14) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Valdina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Tecnico del Comune di Valdina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME).

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 16.04.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 16.04.2019

II DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente

UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina

Via Geraci Is.87 - 98123 Messina

Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.sicilia.it

Mail : updm.messina@regione.sicilia.it

Prot. U.T.A. n° 42851 del 05/07/2018

Oggetto: Ditta TERRENOSTRE s.n.c. di La Fauci Francesco e C. – **Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 e ss.mm.ii.** – Parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, derivanti dalla attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di terre e rocce da scavo per immissione nel ciclo produttivo di impianto di laterizi che svolge nello stabilimento sito nella Zona Industriale del Comune di Valdina (ME), Fraz. Fondachello, via Torrente Senia.

Parere AUA n.1- C.d.S. del 05/07/2018**1. Premessa:**

- Il SUAP del Comune di Valdina (ME), in data 28/06/2018 con prot. 14189 e in data 03/07/2018 con prot. n° 14522, rispettivamente assunte al protocollo di questo Dipartimento Ambiente in data 29/06/2018, prot. n° 41399 e in data 04/07/2018, prot. n° 42488, ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 della Ditta TERRENOSTRE s.n.c. di La Fauci Francesco e C. per l'attività indicata in oggetto;
- con nota n.3945 del 25/06/2018, pervenuta per mezzo pec dall'Ufficio AUA della "Città Metropolitana di Messina", assunta al prot n. 41414 del 29/06/2018, è stata indetta C.d.S., ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, per il 05/07/2018;

2. Titoli abilitativi richiesti

La domanda di che trattasi è finalizzata all'ottenimento dell' A.U.A. per i sottoelencati titoli abilitativi:

- ✓ Autorizzazione per operazioni di recupero dei rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. lgs. 152/06, aziende ivi previste di all'art. 112 del D.lgs.152/06;
- ✓ Comunicazione o nulla osta relativi all'impianto acustico di cui alla legge 26/10/1995, n. 447;

3. La documentazione tecnico progettuale

La documentazione tecnico progettuale nella configurazione definitiva (comprensiva delle integrazioni successive alla prima configurazione progettuale è composta dei seguenti elaborati :

Istanza AUA – del 11/05/2018 n° 1843	Modello AUA	
Allegato Scheda E	Impatto acustico	
Allegato	Documentazione Impatto Acustico	

Allegato Scheda G1	Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi	
Allegato	Relazione Tecnica	
Allegato	Planimetria dell'impianto	
Allegato	Mappa catastale	
Allegati cartografici	Corografia	1:25.000
Allegato	Relazione Geologica	

4. Riferimenti normativi:

Le norme di riferimento sono:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: *"Norme in materia ambientale"*;
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;
- il D.A.175/GAB del 09/08/2007 nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- D.A.24/09/2008 *"Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico"*;
- L.R. n.26 del 09/05/2012, art.11, *soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente*;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza
- Art. 113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii (*Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*).

5. Ubicazione:

L'area di interesse è ubicata in Comune di Valdina (ME), Frazione Fondachello, via Torrente Senia, al Catasto foglio di mappa n. 1, particella 163; superficie destinata al settore di recupero R5 e messa in riserva R13, situata in una area definita dal PRG del Comune come zona di recupero b secondo il P.R.G. comunale, mentre secondo il P.R.G. ASI la zona ricade in zona laterizi.

Coordinate geografiche: Lat 38°,212257 – Long 15°,361697.

6. L'impianto della Ditta TERRENOSTRE s.n.c. è strutturato per la preparazione delle materie prime per la produzione di laterizi per l'attività di frantumazione, macinazione, vagliatura inerti provenienti da cave autorizzate e da rifiuti inerti non pericolosi.

7. Il ciclo di lavorazione avviene all'interno di un capannone industriale attraverso le seguenti fasi:

Stoccaggio provvisorio: il materiale che giunge dalle attività di messa in riserva viene depositato in un settore di conferimento, la cui pavimentazione è interamente realizzata in calcestruzzo cementizio, in cui verranno effettuati le seguenti operazioni:

- suddivisione dei rifiuti in tipologie omogenee;
- separazione delle frazioni indesiderate che fuoriescono dai rifiuti depositati in attesa che lo stesso venga avviato nell'impianto di recupero finale.
- selezione, frantumazione e vagliatura di materiali provenienti da scavi e rifiuti inerti non pericolosi, a servizio della attività di recupero (R13 ed R5)
 - attività di recupero R13 l'area destinata alla messa in riserva ha le dimensioni di mq 264, opportunamente recintata e pavimentata. In un'area adiacente è ubicato il settore di conferimento, con estensione superficiale di circa mq 100, al fine di consentire

un'agevole movimentazione dei mezzi, dove verranno stoccati i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero.;

- attività di recupero R5 Le terre e rocce da scavo, già stoccate anche con l'attività di messa in riserva R13, sono funzionali alla preparazione delle materie prime per la produzione di laterizi.

L'impianto all'interno di un capannone industriale produce esclusivamente emissioni polverulente diffuse derivanti dalle attività di frantumazione e selezione inerti e dalle operazioni di stoccaggio, movimentazione degli inerti e dei mezzi.

8. Accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni

La tipologia di emissione che si genera dal ciclo produttivo è classificabile come polveri diffusa, (priva di sostanze pericolose), derivante dall'impianto di frantumazione e selezione inerti e dalle operazioni di stoccaggio, movimentazione dei mezzi e degli inerti. Dalla documentazione agli atti si evince che la Ditta per le polveri diffuse non prevede emissioni in atmosfera, in quanto l'attività si effettua all'interno di un capannone industriale.

9. Sistema di regimentazione e smaltimento controllato delle acque di prima pioggia e di dilavamento

Il progetto della Ditta TERRENOSTRE s.n.c. non prevede alcun impianto di trattamento di acque in quanto l'attività di messa in riserva è all'interno di un capannone industriale e pertanto non saranno prodotte acque da dilavamento dei rifiuti stoccati.

Visto l'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art.113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Esaminati gli elaborati progettuali in premessa citati;

Vista l'obbligatorietà dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riferita allo stabilimento e non al singolo impianto, in osservanza del D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che integra ed aggiorna il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Considerato che lo stabilimento in esame, pur effettuando l'attività all'interno di un capannone industriale rispetti quanto previsto nell'Allegato V, alla Parte V del D.Lgs.n. 152/06 e ss.mm.ii. circa le misure adottate per il contenimento delle polveri diffuse;

Lo scrivente Ufficio, preso atto di quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto, pervenuti esclusivamente in formato digitale, per quanto di specifica propria competenza, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e per lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

esprime parere favorevole

Alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. realizzazione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento che interessano i piazzali per la lavorazione a servizio della attività di recupero (R13 ed R5), vengano convogliate, tramite adeguata pendenza e cordoli perimetrali, in una canaletta di raccolta che veicolerà le acque in una vasca di accumulo/sedimentazione, a tenuta stagna, di circa 1 mc. I reflui contenuti in detta vasca verranno smaltiti da ditte autorizzate. Le acque eccedenti i 1 mc della vasca, verranno versate in una seconda vasca da 0,5 mc dotata da elettropompa che consentirà alla Ditta l'eventuale riutilizzo delle acque per l'abbattimento delle polveri, in un tempo congruo, non superiore a mesi due, dal rilascio dell'A.U.A. ed essere oggetto di relazione finale a firma di tecnico abilitato che attesti la conformità al progetto approvato, la sua buona e

- regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo;
- b. rispetto delle norme e delle direttive contenute nell'allegato V, parte I, alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per le emissioni diffuse, con la realizzazione dell'impianto per il contenimento delle emissioni diffuse per cui tutti i nastri trasportatori vengano incapsulati; l'ingresso e l'uscita delle diverse macchine utilizzate al processo di macinazione vengano dotati di gonnelle in gomma frangi polveri; i cumuli di stoccaggio, in assenza di attività produttiva, vengano coperti da teloni; i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.)
- c. rispetto dei codici CER DM 05/02/1998 (giusta iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori rifiuti rilasciato dalla Provincia di Messina al n° 92/2010);
- d. i rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili e che, tra le polveri in emissione, le sostanze, sottoelencate di cui al D.Lgs. 152/2006, non superino i limiti imposti dalla normativa vigente:
- Berillio (allegato 1, § 1.1, tabella A1, classe I);
 - Arsenico, Cromo (VI), Cobalto, Nichel (allegato 1, § 1.1, tabella A1, classe II);
 - Cadmio e Mercurio (allegato 1, § 2, tabella B, classe I);
 - Antimonio, Rame, Cromo (III), Piombo e Zinco (allegato 1, § 2, tabella B, classe I);
- e. i reflui di cui al punto 9, ritenuti rifiuti liquidi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate;
- f. rispetto delle norme tecniche di cui agli artt. 128, 129, 130 di cui al capo III sez. II del Dlgs. 152/06;
- g. rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
- h. osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- i. la Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Struttura Territoriale A.R.P.A. Messina e Città Metropolitana di Messina, competenti per territorio e al Servizio 3 del DTA), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse al fine della loro efficacia. Analogamente per i piazzali dovranno essere prodotte le prove dei conferimenti delle acque di prima pioggia nonché del corretto funzionamento dell'impianto per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia;
- j. l'A.R.P.A. Sicilia – Struttura Territoriale di Messina effettuerà l'attività di controllo anche in concomitanza con l'autocontrollo periodico a carico della Ditta;
- k. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;

Avvertenze

Il presente parere riguarda i titoli abilitativi di competenza di questo Ufficio, ovvero emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06) e smaltimento acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ii.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque, concordate con l'ARPA Sicilia – S.T. di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di formazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti e alle prescrizioni tecniche del Decreto Legislativo 152/06 e dalle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Gli Organi di controllo Città Metropolitana e S.T.A.R.P.A. di Messina, effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, con periodicità almeno annuale, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico della ditta.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Il presente parere fa univoco riferimento agli elaborati progettuali che si allegano in formato digitale e inviati via PEC all'autorità competente che accerterà la conformità delle copie progettuali prese in considerazioni da tutti i soggetti competenti.

I file trasmessi sono i seguenti:

Contenuto	Specifiche contenuti
Istanza AUA – del 11/05/2018 n° 1843	Modello AUA
Allegato Scheda E	Impatto acustico
Allegato	Documentazione Impatto Acustico
Allegato Scheda G1	Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi
Allegato	Relazione Tecnica
Allegato	Planimetria dell'impianto
Allegato	Mappa catastale
Allegati cartografici	Corografia
Allegato	Relazione Geologica

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al DTA, copia del provvedimento che sarà rilasciato.

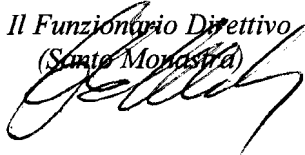
A chi ricorrere:

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10, è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Presidente della Regione Sicilia rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

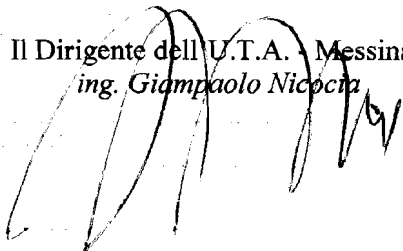
Messina, 04/07/2018

Il Funzionario Direttivo

(Santo Monastera)



Il Dirigente dell'U.T.A. - Messina
ing. Giampaolo Nicocia





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958 -
protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 02 Data 13 /02/2019

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 02 DEL 13 /02/2019

Oggetto: Ditta "Terrenostre Snc di La Fauci Francesco" – Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al n. 02/19, ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento sito in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina (ME);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
- "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, all'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 sub-allegato 1 e 2 sub-allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA** la Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ss.mm.ii.;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 03/09/2012, avente validità fino alla data del 09/07/2017, emessa dalla Direzione Ambiente e Politiche Energetiche della Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana), con la quale la ditta "Terrenostre Snc di La Fauci Francesco" è stata iscritta al n. 08/12 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e dell'attività di recupero R5 (all. C D.Lgs n. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., presso lo stabilimento sito in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina (ME);
- VISTA** l'istanza datata 28/05/2018 della ditta "Terrenostre Snc di La Fauci Francesco" e ss.mm.ii., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota prot. n. 11369 del 31/05/2018 (assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n. 19731/18), volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R5 nello stabilimento sito in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME);
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 12/02/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione, acquisita agli atti del fascicolo della <Terrenostre Snc di La Fauci Francesco>, nella quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi "Terre e rocce da scavo" nello stabilimento sito in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina(ME);
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (a servizio R5) per l'anno 2019, effettuati in data 02/01/2019;
- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTO l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

RITENERE di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

PROCEDERE ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione della ditta <Terrenostre Snc di La Fauci Francesco> al n. 02/19 del registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in Riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Venetico (ME) Via Nazionale n. 239;
- Sede Impianto: Valdina (ME) Via Torrente Macria;
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina in data 26/02/2002 al REA n. 182836;
- Codice Fiscale e Partita IVA: 02633360835;
- Legale Rappresentante: La Fauci Francesco nato il 21/05/1958 a Valdina (ME) e residente in Venetico (ME) Via Nazionale n. 293 –Cod. Fisc. <LFCFNC58E21L561Z>;
- La Fauci Andrea nato il 05/07/1954 a Valdina (ME) e residente in Venetico (ME) Via Nazionale n. 293 – Codice Fiscale <LFCFNC54L05L561B>;

EMETTERE nuovo provvedimento relativo alla ditta "Terrenostre Snc di La Fauci Francesco", per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi e relativa messa in riserva R13, presso lo stabilimento sito in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina (ME);

STABILIRE che l'esercizio dell'attività di Recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), deve essere effettuato secondo i dati di cui alla citata relazione istruttoria, che richiama le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;

AUTORIZZARE l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nello stabilimento sito in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina (ME), relativamente alla tipologia omogenea di rifiuti inerti non pericolosi individuata all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportata nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (A SERVIZIO ATTIVITA' R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	2.220
per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2220 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

R5 RECUPERO/RICICLO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	2220
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2220 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi "Terre e rocce da scavo" e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06 venga effettuato nello stabilimento ubicato in Via Torrente Macria nel Comune di Valdina (ME) - individuato in Catasto Comunale al Foglio di mappa n. 1 particella n° 163 e *ricadente in zona di recupero "b" secondo il P.R.G. comunale, mentre secondo il P.R.G. A.S.I. la zona ricade in zona laterizi* - secondo:

1) le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "Terrenostre Snc di La Fauci Francesco" agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

2) le prescrizioni riportate nei pareri espressi dagli enti di competenza nelle conferenze dei servizi svoltesi sull'istanza e relativa documentazione presentata dalla ditta di che trattasi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013. Nella fattispecie:

a) l'operazione di messa in riserva R13 (a servizio dell'operazione di recupero R5) dei rifiuti non pericolosi "Terre e rocce da scavo CER 170504" deve essere svolta nell'area di circa 250 mq, identificata con apposita tabella, sul lato dx all'interno dello stabilimento entrando dal piazzale lato sud

a) l'operazione di recupero R5 deve essere espletata:

- tramite il preesistente impianto di lavorazione dell'argilla, presente sul lato sinistro entrando dal piazzale (lato nord), nel rispetto delle modalità illustrate nella relazione tecnica presente in atti;

- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 184 ter commi 1 e 2 del D. Lgs n. 152/06, testualmente di seguito indicati:

co. 1 "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana";

co. 2 "L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I Criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 40028. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.";

c) le prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento A.U.A., in fase di rilascio;

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di

Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Valdina(ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2011, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Valdina (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

DISPORRE 1) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto eventualmente da smaltire e/o recuperare;

2) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuale al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

3) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato in via Torrente Macria del Comune di Valdina (ME), in cui viene svolta l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (a servizio della operazione R5);

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

DISPORRE che la gestione della tipologia di rifiuti di terre e rocce di scavo conferita nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06;

2) devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, secondo la quantità autorizzata riportata nelle soprastanti tabelle R13- R5;

3) le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quella dei rifiuti, secondo gli elaborati progettuali presenti in atti;

PRESCRIVERE che l'inizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 resti subordinato alla preventiva verifica sui luoghi di questa Direzione Ambiente, nell'ambito delle competenze di cui alla parte III- IV e V del D. Lgs n. 152/06

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi (terre di scavo) e relativa messa in riserva R13, fatti salvi "ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al

fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

PRESCRIVERE che l'inizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, resta subordinato alla affinché questa Direzione possa effettuare la verifica sui luoghi, nell'ambito delle competenze di cui alla parte III- IV e V del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DARE ATTO che il presente provvedimento dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

DARE ATTO che il presente atto sostituisce i provvedimenti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 13/02/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo





Comune di Valdina

(CITTA METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA TECNICO MANUTENTIVA
UFFICIO TECNICO

Via Torre n. 2 C.A.P. 98040
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it
Codice Fiscale 82001480837

Prot. n. _____

del _____

OGGETTO: Certificazione di compatibilità urbanistica per attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi nell'impianto lungo il torrente Senia della ditta "**Terrenostre s.n.c. di La Fauci Francesco & C.**" – Pratica n. 02633360835-11052018-1843 SUAP 3528 02633360835

Al Rep.le Ufficio SUAP
SEDE

e, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente
Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
*Via Lucania n. 20 – **98124 Messina***
protocollo@pec.prov.me.it
ufficioautorizzazioni@cittametropolitana.me.it

Vista la nota n. 3945 del 25.06.2018, assunta al prot. n. 5308 di questo Ente in data 27.06.2018, con cui la città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente, Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, ha convocato conferenza dei servizi per il 05.07.2018, ai sensi dell'ex art.4 co.5 del D.P.R. n.59/14, al fine di definire il procedimento per il rilascio A.U.A. inoltrata dalla ditta "**Terrenostre s.n.c. di La Fauci Francesco & C.**", per il tramite S.U.A.P..

Riscontrato che questo Ufficio, per il susseguirsi delle nomine dei Responsabili di Area, non ha partecipato alla predetta conferenza dei servizi.

Sentito il sollecito telefonico della dott.ssa Ilenia Padovano, Responsabile dell'Ufficio AUO della Città Metropolitana di Messina, per l'istruzione della pratica e conseguente parere di competenza di questo Ufficio.

Visto il D.lgs. 152/06;

Accertato che:

- l'attività sarà svolta all'interno dell'opificio industriale ricadente lungo il torrente Senia sulla particella catastale n. 163 del foglio 1 di mappa;

- L'area, come catastalmente individuata dalla particella n.163 del foglio 1, secondo il vigente P.R.G. approvato e reso esecutivo con D.A. n. 275 D.R.U. del 20.06.1997 e successiva variante puntuale adottata con Delibera Consiliare n. 27 del 12.08.2004 ed approvata con D. DIR. N. 496 del 26.04.2006, ricade:
 - o per circa mq. 2000 in zona di recupero "b" per discariche controllate, in ambito A, all'interno della perimetrazione della riqualificazione con realizzazione di un parco delle cave (art. 35 N.T.A.),
 - o la rimanente parte, comprendente l'opificio industriale, ricade all'interno della delimitazione della zona D soggetta a piano degli insediamenti produttivi art. 27 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e succ. (art. 37 N.T.A.).
- La stessa area (particella 163 del foglio 1) secondo il Piano Regolatore A.S.I. di Messina, come notificato con nota prot. n. 33/03 del 20/01/2003, assunta al prot. n. 597 di questo Ente in data 21/01/2003, ricade in " D2.4 zona laterizi" come identificata al punto 20.4 delle Norme di Attuazione.

SI CERTIFICA

Che l'attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R5 inerti non pericolosi di cui all'allegato "C" del D.lgs n. 152/06 è compatibile con gli strumenti urbanistici di questo comune e può essere svolta nei luoghi sopra indicati alle seguenti condizioni:

- Che non siano superati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni, di cui alla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e ai successivi decreti applicativi;
- Che sia garantita l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali dell'opificio industriale;
- Che vengano rispettate le norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto di cui alla L.R. 29 aprile 2014, n 10. –

Il Tecnico Istruttore
Geom. Pasquale Rizzo




Il Resp.le Area Tecnica
Geom. Giovanni Ripa





Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 340 del 16/04/2019

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n° 15/2019 a favore della Ditta Terrenostre snc di La Fauci Francesco &C. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 per la preparazione di prelaborati per la produzione di laterizi, svolta nello stabilimento sito in Torrente Macria del Comune di Valdina (ME).

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere...**favorevole**.. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	18/04/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.